



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9004 del 2023, proposto da Dario Molinari, rappresentato e difeso dagli Avvocati Aurora Donato e Bartolo Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, l'Avvocatura Generale dello Stato e la Commissione Interministeriale Ripam, dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Ornella Cammarata, non costituita in giudizio;

Karen De Mico, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 213;

*per l'annullamento*

*previa concessione delle misure cautelari richieste,*

- della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori concorso pubblico per il Codice ECO, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata il 19 aprile 2023, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 25,875 anziché di 27,625;
- del questionario della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40;
- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021);
- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del verbale o dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO, con particolare riferimento a quelli relativi all'eventuale predeterminazione/specificazione o simili dei criteri di attribuzione di punteggio ai titoli, per quanto non ancora nella disponibilità del ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente; nonché l'annullamento, ex art. 116, comma 2,

del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente il 10 maggio 2023;

e l'accertamento e la declaratoria

- del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti e per l'emaneazione dell'ordine di esibizione degli stessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, del Formez Pa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura Generale dello Stato

Rilevato che nel corso della camera di consiglio dell'11.07.2023 si è fissata l'udienza pubblica del 28.11.2023 per la trattazione del merito, tenuto conto della rinuncia all'istanza cautelare di parte ricorrente;

Considerato che risulta il ricorso essere stato notificato ad almeno un controinteressato, salvo poi accertare se lo stesso rivesta la qualità di controinteressato "effettivo", vale a dire di soggetto che riceverebbe un documento dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti

necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

- dispone di integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- conferma l'udienza pubblica del 28 novembre 2023 già fissata per la trattazione del ricorso nel merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2023.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

## IL SEGRETARIO